

BGer 1C 16/2014 vom 16. Januar 2014

Bundesgericht, 2014-01-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_16_2014

FR: TF 1C 16/2014 du 16 janvier 2014

IT: TF 1C 16/2014 del 16 gennaio 2014

Regeste

residenze secondarie; ripartizione delle spese e ripetibili della sede federale e cantonale | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).

E. 1.2

Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nei motivi occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 136 I 229 consid. 4.1). Quando è invocata la violazione di norme del diritto cantonale secondo l' art. 106 cpv. 2 LTF , il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4). Come si vedrà, l'atto di ricorso disattende in larga misura queste esigenze di motivazione e, in tale misura, è inammissibile.

E. 2.1

Riguardo all'indennità per le ripetibili della sede federale di fr. 2'000.--, che i ricorrenti devono rifondere ai vicini fissata nella causa 1C_540/2013, essi rilevano semplicemente che spetta al Tribunale federale decidere in merito. In tale ambito non vi è più nulla da decidere: con il mero accenno al fatto ch'essi avrebbero richiesto in buona fede la licenza edilizia poi annullata, i ricorrenti non si confrontano del tutto con i motivi esposti nella sentenza del 31 ottobre 2013 (consid. 3), in particolare con il principio, applicato nella fattispecie, secondo cui le spese e le ripetibili, sia a livello federale sia cantonale, seguono la soccombenza. In relazione alle spese di fr. 1'074.-- della sede cantonale, i ricorrenti si limitano a chiedere " il formale condono" aggiungendo che "l'indennizzo non è giustificato ". Ora, un'eventuale domanda di condono dovrebbe semmai essere presentata alle autorità cantonali.

E. 2.2

I ricorrenti chiedono poi di annullare la decisione impugnata nella misura in cui pone a loro carico le spese e riconosce ripetibili ai vicini, derivanti dalla procedura cantonale anteriore (R13 73), rispettivamente di rinunciare a incassare tali importi. La richiesta, manifestamente carente di motivazione e che del resto non dimostra affatto l'arbitrarietà del giudizio impugnato (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 137 I 1 consid. 2.4), è inammissibile e sarebbe comunque chiaramente infondata nel merito. D'altra parte, anche la richiesta di rinunciare alla riscossione delle spese del Tribunale amministrativo, poiché il Comune di Mesocco vi avrebbe rinunciato, dovrebbe semmai essere presentata alle autorità cantonali.

Giova infine rilevare che l'atto di ricorso né costituisce una domanda di revisione (art. 121 segg. LTF) né un'istanza, peraltro tardiva, di assistenza giudiziaria (art. 64 LTF).

E. 3.1

Il ricorso, nella minima misura della sua ammissibilità, deve pertanto essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si attribuiscono ripetibili ai vicini, che non sono stati invitati a esprimersi in merito (art. 68 cpv. 1 LTF).

E. 3.2

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.